

# Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva

del ...

Avamprogetto

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Ordinanza del 3 dicembre 1973<sup>1</sup> concernente le tasse di bollo (OTB)**

*Titolo prima dell'art. 15<sup>bis</sup> (nuovo) Crediti all'interno di un gruppo*

### **24<sup>bis</sup> (nuovo) Crediti all'interno di un gruppo**

*15<sup>bis</sup> (nuovo) Crediti all'interno di un gruppo*

<sup>1</sup> A prescindere dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d'interesse, i crediti esistenti tra le società di un gruppo non sono considerati obbligazioni o titoli del mercato monetario secondo l'articolo 5a della legge.

<sup>2</sup> Sono considerate società di un gruppo ai sensi del capoverso 1 le società i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.

<sup>3</sup> La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera appartenente a un gruppo svizzero garantisce un'obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo.

## 2. Ordinanza del 19 dicembre 1966<sup>2</sup> sull'imposta preventiva (OIPrev)

1a. Crediti            *Art. 14a e titolo marginale (nuovo)*  
all'interno di un  
gruppo

<sup>1</sup> A prescindere dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d'interesse, i crediti esistenti tra le società di un gruppo non sono considerati né obbligazioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a né averi di clienti secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge.

<sup>2</sup> Sono considerate società di un gruppo ai sensi del capoverso 1 le società i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.

<sup>3</sup> La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera appartenente a un gruppo svizzero garantisce un'obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo.

### Disposizioni finali della modifica del ...

Le nuove disposizioni sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 marzo 2010.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2010.

XX. xxxxxxxxxxxx 20xx

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>2</sup> RS 642.211